

COMUNE DI SUEGLIO

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI SUEGLIO E' ENTE AUTONOMO LOCALE, IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE DI SUEGLIO ESERCITA LA SUA POTESTA' ENTRO I CONFINI DEL SUO TERRITORIO. SONO SOGGETTI A TALE POTESTA' TUTTI COLORO CHE RISIEDONO O DIMORANO SUL TERRITORIO, TUTTI COLORO CHE VI SI TROVANO PROVVISORIAMENTE O VI TRANSITANO E TUTTE LE COSE NELLO STESSO ESISTENTI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE ALLA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LOMBARDIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAI NUCLEI DI SUEGLIO E SOMMAFIUME STORICAMENTE RICONOSCIUTI DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 4,22 E CONFINA CON I COMUNI DI DORIO, VESTRENO, INTROZZO. IL PALAZZO CIVICO, SEDE

COMUNALE, E' UBICATO NEL NUCLEO DI SUEGLIO CHE E' IL CAPOLUOGO.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEI NUCLEI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE ATTUATA AI SENSI DELL'ARTT. 13 DELLA L.R.

02.12.1973 N. 52.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME "COMUNE DI SUEGLIO".

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA SUO DELEGATO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO

REGOLATI DALLA LEGGE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' ED ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 10

FUNZIONAMENTO

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI. NEL CASO SIA RICHIESTA DA PARTE DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL SINDACO DEVE RIUNIRE IL CONSIGLIO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONSEGNA AL SEGRETARIO DELLA DOMANDA CONTENENTE GLI ARGOMENTI DA DISCUTERE ED INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

02. LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE O DA RACCOMANDATA POSTALE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

04. TUTTAVIA NEI CASI DI URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO VENTIQUEATTRO ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANDO LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' INSCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' PER LA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO

MEMBRI.

08. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESSE NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON VENTiquattro ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI E COMUNQUE LE STESSE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DAI PARERI DI CUI AGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE N. 142 DEL 08.06.1990 . LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:

- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;
- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

10. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO MA CON DIRITTO DI PAROLA, GLI ASSESSORI ESTERNI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, CONSULTE PERMANENTI E TEMPORANEE ANCHE CON RAPPRESENTANZA ESTERNA.

02. IL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA IL NUMERO E LE MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI E DELLE CONSULTE, IL NUMERO DEI COMPONENTI DELLE DELLE STESSE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI LAVORO.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E/O GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE. ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO L'ELETTO CHE HA CONSEGUITO IL PIU' ALTO NUMERO DI VOTI IN ASSOLUTO (VOTI DI LISTA PIU' PREFERENZE INDIVIDUALI) NELLE ULTIME CONSULTAZIONI ELETTORALI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO E COMUNQUE NON OLTRE SESSANTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI RITENUTI AMMISSIBILI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALLA ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 15

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENSO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE 02` COMMA.

05. IN DEROGA A QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE 01` COMMA, I COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE ELETTI ANCHE FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' E/O ESPERIENZA AMMINISTRATIVA, NEL NUMERO MASSIMO DI UNO. NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE ESTERNO CHI SI E' CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

06. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA NUMERO QUATTRO, ASSESSORI.

07. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

08. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

09. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

10. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

11. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNIQUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.

02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DALL'ASSESSORE DELEGATO.

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI MEMBRI PRESENTI ALLA RIUNIONE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE ED ALLE MEDESIME POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

ART. 18

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO, AL SEGRETARIO OD AL CONSIGLIO COMUNALE;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- G) PROPONE AL CONSIGLIO, AL FINE DI ADOTTARE UN APPOSITO REGOLAMENTO, I CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- H) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI, PURCHE' NON SI TRATTI DI BENI IMMOBILI;
- I) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- L) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- M) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- N) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- O) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
- B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONI DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 19

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO PER IL CONSIGLIO COMUNALE E DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI NEL CASO DI ALTRI ORGANI.

ART. 20

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA', E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERE DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELLA ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA LA ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA IN CONFORMITA' A QUANTO SANCITO DALL'ARTT. 24 DELLO STATUTO;
- G) PROMUOVE, ASSUME INIZIATIVE ED APPROVA CON ATTO FORMALE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 11 LEGGE 07.08.1990 N. 241 , PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE DEMANDATI AD ORGANI COLLEGIALI DALLA LEGGE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) COORDINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SENTITA LA GIUNTA;
- S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI QUANDO NELL'ORGANICO DEL COMUNE MANCHI UNA FIGURA DIRETTIVA;
- U) PRESIEDE LE OPERAZIONI DI AGGIUDICAZIONE NELLE GARE DI APPALTO ED ASTE DI VENDITA.

ART. 22**ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA****01. IL SINDACO:**

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 23

ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 24

POTERE DI DELEGA

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE PER TUTTO O IN PARTE L'ESERCIZIO DI PROPRIE COMPETENZE AL DI FUORI DI QUANTO PREVISTO ALL'ARTT. 38 LEGGE 8.6.1990 N. 142, A SINGOLO COMPONENTE LA GIUNTA. AGLI STESSI IL SINDACO PUO' INOLTRE DELEGARE L'ASSUNZIONE DI SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI DI SUA COMPETENZA.

ART. 25

VICE SINDACO E ASSESSORE ANZIANO

01. IL SINDACO NOMINA UN VICE SINDACO CHE LO SOSTITUISCE IN OGNI SUA FUNZIONE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO; IL VICE SINDACO DEVE ESSERE SCELTO FRA GLI ASSESSORI ED ASSUME ANCHE LE FUNZIONI DI ASSESSORE DELEGATO.

02. IL VICE SINDACO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI PREVISTE DALL'ARTT. 38 LEGGE 8.6.1990 N. 142 RELATIVO ALLE ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

03. L'ASSESSORE ANZIANO, ESSENDO LA GIUNTA COMUNALE ELETTA CON UNICA VOTAZIONE, E' QUELLO PIU' ANZIANO IN ETA' E SOTTOSCRIVE I VERBALI DI DELIBERAZIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA UNITAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. GLI ASSESSORI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTI DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

05. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 26

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. LA CAPACITA' DI AUTOORGANIZZAZIONE DERIVA DALL' AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA.

02. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN CONFORMITA' AI CRITERI ED AI PRINCIPI DEFINITI DAL PRESENTE STATUTO.

03. I CRITERI AI QUALI DOVRA' ISPIRARSI LA LOGICA ORGANIZZATIVA SONO L' AUTONOMIA, LA FUNZIONALITA', L' ECONOMICITA' DI GESTIONE MENTRE I PRINCIPI SONO LA PROFESSIONALITA' E LA RESPONSABILITA'.

04. COSTITUISCE ALTRESI' ELEMENTO ESSENZIALE LA FORMAZIONE DELLA RISORSA UMANA NELL' AMBITO DI UN CONTINUO MONITORAGGIO DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI AI CITTADINI SOTTO IL PROFILO DELL' EFFICIENZA E DELL' EFFICACIA.

05. I PRINCIPI SUI QUALI SI FONDE L' ORGANIZZAZIONE COMUNALE SONO:

A) L' ATTIVITA' PER PROGETTI;

B) IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE;

C) L' INTEGRAZIONE FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEI SETTORI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) LA MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE;

E) IL MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI;

F) L' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA ORGANIZZATIVA;

G) LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ALLA DEFINIZIONE DEI METODI DI LAVORO, ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE, ALLA VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DEGLI OBIETTIVI;

H) LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.

06. PER UNA MODERNA E FUNZIONALE ORGANIZZAZIONE, L' AMMINISTRAZIONE ADOTTA TUTTE LE METODOLOGIE E LE TECNOLOGIE PIU' IDONEE PER RENDERE EFFICIENTE ED EFFICACE L' AZIONE AMMINISTRATIVA.

07. IN PARTICOLARE, SARANNO ADOTTATI METODI E TECNICHE PER:

A) IL CONTROLLO DI GESTIONE;

B) LA CONTABILITA' ANALITICA;

C) L' AUTOMAZIONE NEGLI UFFICI E NEI SERVIZI.

08. IL COMUNE INFORMERA' I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DEMOCRATICAMENTE INDIVIDUATI SUGLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDINO IL PERSONALE, L' ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, RIMANENDO ESCLUSA OGNI FORMA DI INGERENZA

SU SCELTE DI MERITO CHE ESULANO DAI CAMPI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

ART. 27

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DALLO STESSO, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ESSERE SOSTITUITO, NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA UN VICE SEGRETARIO I CUI REQUISITI E MODALITA' DI NOMINA SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

05. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE.

06. LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE SONO PRESIEDUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE E NEL CASO DI SUO IMPEDIMENTO DAL VICE SEGRETARIO.

ART. 28

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. SPETTANO AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI LA CONDUZIONE OPERATIVA E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELL'UFFICIO A LORO AFFIDATO.

03. LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE, LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEGLI UFFICI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 29

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE, LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.
04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZIO.
05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 30

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 31

AZIENDA SPECIALE

01. L'AZIENDA SPECIALE DI CUI AL PUNTO C) DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 8.6.1990 N. 142, E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE CON PERSONALITA' GIURIDICA ED AUTONOMIA IMPRENDITORIALE.
02. L'AZIENDA SPECIALE SI DISCIPLINA CON PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. CON DELIBERAZIONE DI ISTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE, IL COMUNE PROVVEDERA' ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE DA CONFERIRE ALL'AZIENDA ED ALLA DETERMINAZIONE DELLE FINALITA' E DEGLI INDIRIZZI DELL'AZIENDA.
04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA SONO:
 - A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 - B) IL PRESIDENTE
 - C) IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL

CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO.

06. LE CARICHE DI CUI AL COMMA 04' SONO INCOMPATIBILI CON LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE. I CANDIDATI DEVONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 32

VIGILANZA

01. IL COMUNE ESERCITA LA VIGILANZA SULL'AZIENDA SPECIALE E NE VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE.

02. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, RITENGA CHE L'AZIENDA NON INDIRIZZI LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', REVOCHERA' LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E PROVVEDERA', NELLA STESSA SEDUTA, ALLA NOMINA DI NUOVI AMMINISTRATORI. LA STESSA NORMA VERRA' APPLICATA NEL CASO DI NON APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE O DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 33

ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE E' UN ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE E CON AUTONOMIA GESTIONALE.

02. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

03. CON LA DELIBERAZIONE DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE, IL COMUNE PROVVEDERA' ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE DA CONFERIRE ALL'ISTITUZIONE ED ALLA DETERMINAZIONE DELLE FINALITA' E DEGLI INDIRIZZI DELL'ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO:

- A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- B) IL PRESIDENTE;
- C) IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA I SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE:

- A) STATUTO E REGOLAMENTI E LORO VARIAZIONI;
- B) BILANCIO DI PREVISIONE E SUE VARIAZIONI;
- C) ATTI PROGRAMMATORI;
- D) CONTO CONSUNTIVO;
- E) PIANTA ORGANICA E SUE VARIAZIONI.

06. IL COMUNE ESERCITA LA VIGILANZA SULL'ISTITUZIONE E NE VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE.

07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, RITENGA CHE L'ISTITUZIONE NON INDIRIZZI LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', REVOCHERA' LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI. LA STESSA NORMA VERRA' APPLICATA NEL CASO DI NON APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE O DEL CONTO

CONSUNTIVO.

08. AI SENSI DELL'OTTAVO COMMA DELL'ARTT. 37 DELLA LEGGE 8.6.1990 N. 142, SI APPLICANO AGLI AMMINISTRATORI DELL'ISTITUZIONE LA REVOCA O LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

ART. 34

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 35

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE E DELL'AZIENDA SPECIALE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO STESSO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 36

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E DELL'AZIENDA SPECIALE VIENE NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 37

SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI PUO' ESSERE ASSICURATO ANCHE MEDIANTE LE SOCIETA' PER AZIONI DI CUI ALL'ARTT. 22 LETTERA E) DELLA LEGGE 8.6.1990 N. 142.

ART. 38

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 39

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 40

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE, E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

FORME ASSOCIATIVE

ART. 41

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L' ATTIVITA' DELL' ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI COMUNI E PROVINCE, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 42

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON LA PROVINCIA O CON ALTRI COMUNI APPOSITE CONVENZIONI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. NELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, SI DOVRA' DARE ATTO DELLE RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE DEL RICORSO AL CONVENZIONAMENTO E, NELLO SCHEMA DI CONVENZIONE STESSO, SI DOVRANNO DELINEARE

CON CHIAREZZA LE MODALITA' DELLA GESTIONE; IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONVENZIONATI, I RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. IL COMUNE PARTECIPA A CONVENZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA COMMA 03` DELL` ARTT. 24 DELLA LEGGE 8.6.1990 N. 142.

ART. 43

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L' ISTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL` ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 42, DEVE PREVEDERE L` OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L` ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDE GESTIRE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE UNA PLURALITA'

DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 44

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 41 41 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONE DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 45

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. AL FINE DI ELIMINARE I TEMPI MORTI CHE CARATTERIZZANO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI, DI OPERE O DI PROGRAMMI COINVOLGENTI PIU' LIVELLI DI GOVERNO (STATALE, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE), SI POSSONO PROMUOVERE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. IL SINDACO APPROVA CON ATTO FORMALE IL TESTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ELABORATO DALLA CONFERENZA DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 8.6.1990 N. 142.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 46

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVE POLITICHE ED AMMINISTRATIVE

ART. 47

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL COMUNE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O INTERESSI DIFFUSI DI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI ATTRAVERSO LA VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE.

02. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DI RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL' ATTO.

03. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' MODALITA' E TERMINI DELLA PARTECIPAZIONE.

ART. 48

INTERROGAZIONI ED ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DALL' ASSESSORE COMPETENTE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL' INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI E L' IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA.

ART. 49

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L' INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 48 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L' ASSEGNAZIONE ALL' ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL' ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L' ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL' INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST' ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL' ESAME DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL' ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI TRENTA DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 50

PROPOSTE

01. N. 50 ELETTORI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE RIGUARDANTI MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO E DEI RELATIVI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.
02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.
03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 51

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 55, L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.
02. I RELATIVI CRITERI GENERALI DI INCENTIVAZIONE VENGONO PREDETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/1990.

ART. 52

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE SENZA SCOPO DI LUCRO.

ART. 53

REGISTRO

01. AL FINE DI GARANTIRE LA LIBERTA' DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE NELLA DETERMINAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' E DI ASSICURARE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI IMPARZIALITA' IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI PROPRI INTERVENTI DI SOSTEGNO, ISTITUISCE, COMPILA, AGGIORNA E CONSERVA UN REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE CON LE MODALITA' STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO.
02. I SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO CHE ABBIANO OTTENUTO L'ISCRIZIONE AL REGISTRO POTRANNO UTILIZZARE SERVIZI, STRUTTURE, SPAZI PUBBLICI DI AFFISSIONE E DI RIUNIONE DI CUI AD APPOSITO

ELENCO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL SOLO ONERE DI NON ALTERARE, DANNEGGIARE O DETURPARE I BENI UTILIZZATI E DI RICHIEDERE IL LORO UTILIZZO CON UN CONGRUO ANTICIPO AL FINE DI POTER PROGRAMMARE LA GESTIONE DEGLI STESSI.

03. LE ESIGENZE CONNESSE AD INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE CIVICA CHE NECESSITINO DELL'UTILIZZO DEGLI ANZIDETTI SERVIZI E STRUTTURE PREVALGONO COMUNQUE SU QUELLE DEI GRUPPI DI CUI AL PRECEDENTE ED AL PRESENTE ARTICOLO, SALVO CONGRUO PREAVVISO.

ART. 54

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 55

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO- PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVA, NEL RISPETTO DELL'ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/1990.

ART. 56

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLA ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 57

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, PER MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO , SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- A) IL VENTI PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 58

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 59

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUNCIARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO IN TERMINI TEMPORALI E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 60

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI

INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07.08.1990 N. 241.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 61

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 62

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLA ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA E A CIASCUN CONSIGLIERE.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 63

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 8.6.1990 N. 142 ED IN ALTRE

LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I CENTOVENTI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI. A TAL FINE PUO' ESSERE ISTITUITA UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE LA CUI NOMINA E FUNZIONAMENTO SARA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 64

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01. DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02. DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE 8.6.1990 N. 142. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 65

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL CONSIGLIO APPROVA, ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO STESSO. FINO ALLA ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LE LEGGI E LO STATUTO.